



# Comune di Fucecchio

Segretario generale e RPCT

telefono 0571 268202

mail [segretario@comune.fucecchio.fi.it](mailto:segretario@comune.fucecchio.fi.it)

## DIRETTIVA n. 6 del 24 Ottobre 2022

**Oggetto: Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 - Attività di vigilanza e monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure generali – prima disposizione attuativa con riferimento alla Misura Generale n. 3**

### IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, per brevità, "*Legge Anticorruzione*"), gli Enti locali devono dotarsi, parimenti alla generalità delle altre Pubbliche Amministrazioni, di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel prosieguo, per brevità, "*PTPCT*");
- ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge Anticorruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel prosieguo, per brevità, RPCT), individuato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, è chiamato, tra l'altro, a "*vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano*", ivi prevedendosi appositi "*obblighi di informazione nei confronti del responsabile*";
- con Decreto Sindacale n. 2 del 10.01.2018 il sottoscritto Segretario Generale - nonché Responsabile del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni - è stato altresì nominato RPCT del Comune di Fucecchio;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28.04.2022 è stato da ultimo approvato il PTPCT del Comune di Fucecchio per il corrente triennio 2022-2024, comprensivo, tra l'altro, dell'Allegato 1 recante le "*Misure Generali*" di prevenzione di fenomeni corruttivi e di illegalità in seno all'apparato amministrativo;
- in ottemperanza al sistema di governance declinato dal vigente PTPCT 2022-2024:
  - il RPCT, tra l'altro, "*verifica l'efficace attuazione del Piano e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative innovazioni della normativa di riferimento,*

COMUNE DI FUCECCHIO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0039187/2022 del 24/10/2022  
Firmatario: SIMONE CUCINOTTA

*ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività del Comune";*

- *diversamente, i Responsabili di Settore e i Responsabili dei Servizi (questi ultimi individuati dal Piano quali "Referenti anticorruzione" dell'Ente) svolgono "compiti di collaborazione generale con il RPCT che potranno costituire oggetto di valutazione delle performance da parte del NdV per il triennio 2022-2024" tra i quali qui si evidenziano, in particolare, l'"attuazione delle misure previste nel PTPCT, con le modalità e scadenze programmate", la "direzione e vigilanza sul rispetto delle attività/misure/prescrizioni anticorruzione e trasparenza nei rispettivi Settori", nonché il "monitoraggio e report delle attività/misure/prescrizioni anticorruzione e trasparenza, garantendo flusso di informazioni verso il RPCT ed il NDV, secondo le indicazioni fornite";*
- *a tale riguardo, il vigente PTPCT 2022-2024 puntualizza inoltre che "buona parte delle previste misure generali sono già state implementate. Tuttavia sarà effettuata la verifica periodica della loro corretta e continua attuazione nel tempo sia attraverso il monitoraggio sia attraverso misure integrative o interventi correttivi. L'attuazione delle misure previste verrà rendicontata con la reportistica fornita dai Responsabili di Settore e dei Servizi unitamente alla trasmissione degli atti e delle informazioni che alimenteranno simultaneamente il controllo anticorruzione, il controllo successivo di regolarità amministrativa ed il controllo sul ciclo della performance. Le misure del presente Piano dovranno essere attuate obbligatoriamente da tutti i Responsabili di Settore e, per il tramite dei Responsabili dei Servizi, loro "Referenti", dal personale assegnato";*

## **TANTO PREMESSO**

Tenuto altresì conto della mancata formulazione di osservazioni in ordine alla presente Direttiva resa, dal giorno 13.10.2022 al giorno 20.10.2022, oggetto di preventiva consultazione interna rivolta ai Responsabili di Settore e ai Responsabili di Servizio, si invitano questi ultimi, nonché gli ulteriori eventuali soggetti designati dall'Allegato 1 al vigente PTPCT 2022-2024 quali responsabili di specifiche azioni ivi individuate, ciascuno per quanto di propria competenza, a provvedere in ordine alla loro attuazione.

**In particolare, questa Direttiva vuole richiamare l'attenzione**, tenuto conto, fra l'altro, delle numerose procedure di attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR e assimilate cui il nostro Ente è chiamato, sulla Misura Generale n. 3, ASTENSIONE PER "CONFLITTO DI INTERESSE", alla cui descrizione, contenuta nell'Allegato 1 al [PTPCT 2022-2024](#), integralmente si rimanda.

Si ricorda che il rimedio, nel caso in cui si verifichi il rischio del possibile conflitto di interessi di cui all'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, consiste nell'obbligo del dipendente e del soggetto privato che sia eventualmente chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione di una gara d'appalto, di comunicazione alla stazione appaltante e nell'obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare e fatte salve le ipotesi di responsabilità, amministrativa e penale.

A tal fine si allega alla presente il modulo che i RUP, i Commissari di gara e tutti i dipendenti

a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di affidamento e nelle altre fasi degli acquisti di lavori, servizi e forniture dovranno impiegare ai fini della prescritta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, con precisazione che, qualora le figure di RUP e Responsabile di Settore coincidano, la dichiarazione dovrà essere resa al Segretario Generale in qualità di RPCT.

Sull'ottemperanza del suddetto adempimento dovranno vigilare i Responsabili di Settore e i Responsabili dei Servizi (questi ultimi individuati dal Piano quali "Referenti anticorruzione" dell'Ente). Verranno effettuati inoltre dei controlli a campione a cura del sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott. Simone Cucinotta

**Comune di Fucecchio**

Via Lamarmora, 34  
50054 FUCECCHIO (FI)  
Tel. 0571 2681 - Fax 0571 268246  
comune.fucecchio@postacert.toscana.it  
Partita IVA 01252100480

## DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Responsabile del Settore ....  
RPCT del Comune di Fucecchio

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di  
RUP/Commissario di gara (*altro ruolo ricoperto da specificare*) nell'ambito del procedimento  
di affidamento avente ad oggetto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e, come tale consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti  
o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 d.p.r. 445 del 2000,

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo,  
in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere  
l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6-bis l. 241 del 1990, art. 53  
d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013 e art. 42 d.lgs. 50/2016.

Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi  
soppravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

Fucecchio, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **L. 241/1990 – Art. 6-bis Conflitto di interessi**

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

### **D.Lgs. 165/2001 – Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di

appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando

l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **D.P.R. 62/2013 – Art. 7 Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni

anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

#### **D.Lgs. 50/2016 – Art. 42 Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.